

N. 125386 DI REP.

N. 18301 PROGR.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, addì ventisei del mese di settembre, alle ore undici e cinquanta.

In Vimercate, nel mio studio in Via Mazzini n. 60.

Avanti a me Dott. VITTORIO MEDA Notaio in Vimercate, iscritto al Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Signor

PELTI MASSIMO nato a Bari il 20 novembre 1954, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, che mi richiede di redigere il presente Verbale nella sua qualità di Unico Amministratore della Società unipersonale:

"CEM SERVIZI S.R.L."

con sede in Brugherio (MB), Via della Vittoria n. 22/24, capitale di Euro 235.000=, iscritta alla Camera di Commercio di Monza e Brianza al n. 1685570 R.E.A., Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Monza e Brianza 03584060960.

Detto Signore, della cui identità personale io Notaio sono certo,

p r e m e t t e

- che con avviso inviato a norma di legge e di statuto con lettera raccomandata in data 12 settembre 2017 è stata indetta per oggi, in questi luogo ed ora, l'assemblea della Società di cui sopra per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Esame ed approvazione delle modifiche apportate allo Statuto societario - articoli 1, 2, 4, 6, 10 bis, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 26-bis, 26-ter, 26-quater, 26-quinquies - in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016.
- Varie ed eventuali.

C i ò p r e m e s s o

esso Comparsante richiede me Notaio di far constare col presente atto pubblico dello svolgimento dell'assemblea e delle conseguenti deliberazioni. Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea si svolge come segue:

assume la presidenza, nell'indicata qualità, esso Comparsante che, consenziente l'assemblea, chiama me Notaio a redigere il verbale; dopo di che dichiara che la presente assemblea indetta con il surrichiamato avviso di convocazione è validamente costituita in via totalitaria per deliberare sugli oggetti all'Ordine del Giorno, essendo presente l'unico socio "CEM AMBIENTE S.P.A." con sede in Cavenago di Brianza (MB), Cascina Sofia, strada per Basiano s.n.c., titolare dell'intero capitale sociale, rappresentato dall'Unico Amministratore Sig. Antonio Colombo, nonché essendo presenti esso Comparsante, Unico Amministratore e tutti i Sindaci Effettivi Signori Turci Simona Maria, Porta Luigi e Verzini Filippo Edoardo.

Il Presidente espone le ragioni per le quali si ritiene neces-

sario procedere alla modifica dell'oggetto sociale, che illustra nella sua nuova formulazione, nonché alla modifica di alcuni articoli dello Statuto Sociale (1, 2, 4, 6, 10 bis, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 26-bis, 26-ter, 26-quater, 26-quinquies), di cui dà lettura all'Assemblea nella loro nuova formulazione, così come risultante dal testo dello statuto che, firmato dal Comparsente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente del Collegio Sindacale dr.ssa Simona Maria Turci a nome del Collegio stesso esprime parere favorevole alla proposta del Presidente, il quale conclude quindi la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di

d e l i b e r a z i o n e

"l'assemblea,

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente;
- udito il parere favorevole del Collegio Sindacale;

d e l i b e r a

1) di approvare, articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo testo di Statuto contenente tutte le modifiche come sopra illustrate dal Presidente, e che mantiene comunque invariati la denominazione, la sede, la durata ed il capitale, testo che si trova allegato al verbale della presente Assemblea.

2) di dare mandato al Presidente dell'odierna assemblea perché abbia ad accettare ed introdurre nella delibera come sopra assunta, e nell'allegato Statuto, le eventuali modificazioni, soppressioni, ed aggiunte che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione a' sensi di Legge."

Il Presidente apre quindi la discussione e nessuno chiedendo la parola il testo di deliberazione surriportato risulta approvato dall'unico socio titolare dell'intero capitale sociale, con espressione verbale del voto.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane al Comparsente che, approvandolo e confermandolo, lo firma con me Notaio, in fine ed a margine dell'altro foglio alle ore dodici e venti; omessa la lettura dell'allegato per espressa volontà del Comparsente.

Consta di due fogli scritti a macchina e parte a mano per quattro intere facciate e parte della quinta da persone di mia fiducia e da me Notaio.

F.TO MASSIMO PELTI

F.TO VITTORIO MEDA NOTAIO

ALLEGATO A AL N. 125386 DI REP.

N. 18301 Progr.

S T A T U T O

Articolo 1 - E' costituita, con sede in Brugherio (all'indirizzo risultante dal Registro Imprese, sulla base dell'atto costitutivo o di successive modificazioni iscritte a norma di legge) la società:

"CEM Servizi S.r.l.".

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere, in località diverse dalla sede sociale, purché in Italia, unità locali operative (filiali, uffici, agenzie e rappresentanze); può altresì modificare l'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato, effettuando la prescritta pubblicità nel Registro Imprese.

Articolo 2 - La società ha per oggetto:

a) la prestazione di servizi per lo spurgo di fognature civili, industriali e pozzi neri, la raccolta, il trasporto ed il trattamento e/o smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati, lo spazzamento - manuale e meccanizzato - di strade e piazze, la raccolta, il trasporto, il trattamento e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, l'autotrasporto merci per conto terzi, le bonifiche ambientali e comunque tutti i servizi attinenti l'igiene ambientale in genere, la manutenzione di impianti industriali e pulizie in genere, la pulizia di aree pubbliche e private, i servizi di sgombero neve, la bonifica discariche abusive, i servizi di disinfestazione in genere, la costruzione e gestione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti fissi e mobili, valorizzabili e non;

b) la pulizia dei muri da manifesti, iscrizioni abusive e graffiti di qualsiasi tipo;

c) la ricerca, l'assistenza tecnica, la progettazione, lo studio di fattibilità, la consulenza in genere ed i servizi nel settore ambientale, la costruzione e la commercializzazione di attrezzature e prodotti inerenti il settore ambientale e la raccolta differenziata, l'avviamento, il collaudo la gestione e la manutenzione di attrezzature ed impianti tecnologici da impiegarsi nel settore ambientale; la ricerca, lo studio di fattibilità, la progettazione, la costruzione, l'assistenza tecnica l'avviamento e la gestione di impianti e di sistemi antinquinamento, di sistemi di sicurezza in ambito urbano e ambientale e di piattaforme ecologiche; la valorizzazione e commercializzazione di materie prime e secondarie derivate dal recupero; la realizzazione, la distribuzione di materiale didattico informativo e di attrezzature e/o materiali in genere inerenti il settore ambientale rivolti alle utenze; gli studi di fattibilità di valutazione di impatto ambientale. La società potrà inoltre svolgere servizi relativi alla distribuzione di materiale pubblicitario sia in proprio che tramite terzi e potrà orga-

nizzare e gestire convegni, seminari e meeting nonché corsi di formazione nei settori ambientali e simili.

La società potrà nell'ambito di tutte le materie in precedenza indicate fornire ausilio tecnico a favore di Enti pubblici e privati, gestire in concessione tutti i servizi pubblici e privati in proprio e/o per conto terzi riguardanti le attività sopra indicate e fornire, in tali ambiti, servizi di censimento, informatizzazione, servizi di progettazione tecnica in genere;

d) la gestione amministrativa per conto terzi di tributi comunali in genere ed in particolare dei tributi inerenti la TARI (Tassa Rifiuti) in tutte le diverse fasi di attività non riservate dall'ordinamento ai Comuni, nonché l'assolvimento di tutte le prestazioni e lo svolgimento di tutti i servizi comunque connessi, accessori ed integrativi alla gestione di tali servizi, compresi il trattamento e l'elaborazione dei dati informatici;

la consulenza tecnica, amministrativa ed informatica per la progettazione e/o l'integrazione di servizi nei settori dell'igiene ambientale per enti pubblici o privati;

la realizzazione, l'implementazione, la gestione e la commercializzazione di software, sistemi informativi e più in generale, di prestazioni e servizi accessori ed integrativi comunque legati alle predette prestazioni.

Rientrano comunque nell'oggetto sociale:

- la progettazione, la realizzazione, l'organizzazione, la gestione e la manutenzione di ogni opera ed impianto necessari o comunque funzionali, ovvero correlati allo svolgimento delle attività e dei servizi di cui sopra;

- l'acquisizione, la sperimentazione e l'applicazione di nuove tecnologie afferenti le attività di cui sopra;

- l'elaborazione di dati per conto proprio e/o per conto di terzi;

- la gestione tecnica, amministrativa e contabile, di ogni altra competenza ed attività connessa ai servizi espletati, atta a garantire il soddisfacimento delle necessità delle amministrazioni Pubbliche e/o di soggetti privati.

La società potrà compiere ogni operazione mobiliare od immobiliare, commerciale o finanziaria che l'organo amministrativo ritenga utile o necessaria in via strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà in particolare, ma solo in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale (e in misura non prevalente nell'ambito dello stesso) assumere direttamente od indirettamente interessenze o partecipazioni in altre società o imprese, costituite o costituende, italiane ed estere, aventi oggetto affine o complementare, nonché concedere avalli e fidejussioni e garanzie anche ipotecarie per obbligazioni e debiti di terzi anche non soci.

Per lo svolgimento di attività riservate a particolari cate-

gorie professionali la società dovrà ricorrere a soggetti appartenenti alle stesse.

E' comunque esclusa la raccolta del risparmio nonché lo svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

La società può altresì chiedere l'iscrizione ad Albi nazionali di imprese la cui attività sia correlata al proprio oggetto sociale, nonché l'adesione alle appropriate Associazioni di categoria.

La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo - affidatele direttamente dalla Società *in house* CEM Ambiente S.p.A. o dagli Enti locali soci di CEM Ambiente S.p.A. o dai propri soci diversi da CEM Ambiente S.p.A. - per conto dei propri soci e degli Enti locali soci di CEM Ambiente S.p.A. in misura superiore all'80% del fatturato annuo.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 3 - La durata è stabilita fino al 31 trentuno dicembre 2050 (duemilacinquanta) salvo proroga od anticipato scioglimento da deliberarsi dall'assemblea.

Articolo 4 - Il capitale sociale è determinato in euro 235.000,00 (duecentotrentacinquemila) ed è diviso in quote di partecipazione a sensi di legge, in misura proporzionale ai conferimenti effettuati da ciascun socio.

In caso di aumento del capitale può essere previsto il conferimento di danaro, di crediti, o di altri beni o servizi consentiti dalla legge.

L'aumento di capitale può essere deliberato ed attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, con l'osservanza delle norme di legge.

Le quote possono essere sottoscritte e possedute, oltre che dalla Società *in house* CEM Ambiente S.p.A., da Comuni, Province, Città metropolitana, Aziende Speciali, Consorzi di Enti locali e società a totale capitale pubblico.

Articolo 5 - Le quote sociali sono trasmissibili sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte.

Nel caso di trasferimento tra vivi occorrerà peraltro il consenso preventivo dei soci non cedenti, ovvero l'esperimento della seguente procedura.

Il socio che intende, in tutto od in parte, cedere per atto tra vivi la propria quota, deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il prezzo richiesto e le modalità di pagamento.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta

di ritorno, comunicare al socio che intende alienare, la loro decisione.

Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro quota dagli altri soci.

Il valore della quota, in mancanza di accordo, verrà determinato da un arbitratore (nominato dalle due parti, o in caso di disaccordo sulla nomina dal Presidente del Collegio dei Ragionieri competente in base alla sede sociale, su istanza della parte più diligente).

E' facoltà dell'alienante rinunciare al richiesto trasferimento sottraendosi all'esercizio della prelazione, qualora ritenga inadeguato il valore stabilito dall'arbitratore.

In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo l'alienazione non avrà efficacia verso la società e verso i terzi in genere.

Articolo 6 - La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro, senza limitazioni. In caso di espropriazione si applica il disposto dell'art. 2471 c.c.

Articolo 7 - In caso di morosità di un socio se la quota non può essere venduta agli altri soci per mancanza di offerte, l'organo amministrativo può disporre la vendita all'incanto.

Articolo 8 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Ai singoli soci potranno essere attribuiti particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione di utili (art. 2468 comma terzo c.c.), i quali cesseranno dal momento in cui i titolari dei diritti stessi perderanno la qualità di socio.

Articolo 9 - Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società nei soli casi previsti dall'art. 2473 c.c., dall'art. 2481 bis c.c., dall'art. 34 D.L. n. 5/2003, e da altre norme inderogabili.

Le modalità di esercizio del recesso sono quelle previste in tema di società per azioni.

Il rimborso ai soci recedenti avviene come previsto dall'art. 2473 c.c.

Qualora si rendesse necessario ridurre il capitale sociale e questo risultasse inferiore al minimo legale, si applicheranno gli articoli 2482 ter e 2484 c.c.

Articolo 10 - La società potrà acquisire finanziamenti (infruttiferi, salvo contraria deliberazione dell'assemblea) dai propri soci, con obbligo di rimborso, fatte salve le disposizioni di legge al riguardo ed osservati i limiti e le prescrizioni della Circolare del *Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio* 3 marzo 1994 ed eventuali modificazioni.

Per il rimborso di tali finanziamenti vale la postergazione disposta dalla legge.

La società può altresì, mediante deliberazione assembleare,

emettere titoli di debito al portatore o nominativi, per somma non eccedente il capitale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Articolo 10-BIS - Organi della società

1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo.

Agli organi sociali non sono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, né trattamenti di fine mandato.

2. la Società non istituisce organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ASSEMBLEA ED ALTRE DECISIONI DEI SOCI

Articolo 11 - Le decisioni dei soci sono di regola adottate mediante deliberazione assembleare. Nei casi consentiti dalla legge, l'organo amministrativo può ricorrere alla consultazione scritta dei soci o acquisire il loro consenso scritto. La decisione si intende adottata ove consegua il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale (quale richiesta caso per caso nel successivo articolo 15 dello statuto), espresso mediante sottoscrizione di un unico documento (ovvero di più documenti contenenti lo stesso testo di decisione), da trasmettere alla sede della società entro il termine fissato di volta in volta dall'organo amministrativo. Per le autorizzazioni previste dagli articoli 20 e 21 del presente statuto occorre la maggioranza richiesta dall'articolo 15 lettera a) del presente statuto.

E' fatta salva la facoltà di opposizione di cui all'art. 2479 quarto comma c.c.

Tutti i documenti relativi alla formazione della volontà dei soci, raccolti dall'organo amministrativo, sono conservati presso la sede legale e trascritti nel Libro delle decisioni dei soci non appena scaduto il termine fissato dall'organo amministrativo.

Articolo 12 - L'assemblea è convocata nei termini e modi ordinari stabiliti dall'art 2479-bis c.c., con specificazione di data, ora, luogo ed argomenti da trattare, anche in località diversa dalla sede sociale (purché in Italia).

Il telefax (comprovato da rapporto di ricezione) o la posta elettronica (con conferma di ricezione del messaggio), nonché la posta elettronica certificata possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e purché inviati al numero/indirizzo autorizzato dal destinatario.

Ciascuno degli amministratori ha diritto di convocare l'assemblea e ne ha l'obbligo ove ciò sia richiesto da tanti soci che rappresentino almeno un quarto del capitale sociale, ovvero da almeno due componenti del Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico.

Gli altri amministratori ed i sindaci devono essere informati della convocazione. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una seconda convocazione, nell'ipotesi che alla data fissata non risultino intervenuti soci in numero tale da consentire la legale costituzione dell'assemblea. In seconda convocazione valgono le stesse maggioranze previste dal successivo articolo 15.

Anche in mancanza di formale convocazione, le deliberazioni possono essere adottate con la presenza dell'intero capitale sociale, qualora tutti gli Amministratori e Sindaci siano presenti o informati della riunione, purché nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento o degli argomenti. L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (o entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società, salvo i particolari obblighi di segnalazione delle ragioni della dilazione, disposti dalla legge).

Articolo 13 - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico (ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione) ed in caso di sua assenza o rinuncia, da persona eletta seduta stante.

L'assemblea designa un segretario anche non socio.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea: (a) constatare la regolare costituzione della stessa, (b) accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, (c) regolare lo svolgimento dell'assemblea, (d) accertare i risultati delle votazioni.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve contenere le indicazioni previste dalla legge.

Articolo 14 - Ogni socio ha diritto di voto; il voto vale in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel Libro soci (ovvero gli usufruttuari o i creditori pignoratizi, i quali hanno diritto di voto salvo patto contrario).

Essi potranno essere rappresentati in assemblea da altra persona munita di procura generale o di specifica delega scritta (purché non sussistano le circostanze ostative previste dall'art. 2372 c.c.).

Articolo 15 - Per la validità delle delibere assembleari è necessario l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci i quali rappresentino:

a) almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale, qualora le deliberazioni riguardino:

- tutte le modifiche dello statuto sociale ed in particolare: la proroga o l'anticipato scioglimento della società, il cambiamento del tipo o dell'oggetto sociale o l'aumento del capitale sociale;
- le decisioni di cui al successivo articolo 16;
- la nomina e revoca degli amministratori nonché la determinazione dei relativi compensi;
- l'introduzione o la soppressione di clausole compromissorie;
- la rinuncia all'azione di responsabilità verso gli amministratori o la transazione di controversie in corso con gli stessi (fermo il disposto dell'art. 2476 c.c. quinto comma);
- l'emissione di titoli di debito (art. 2483 c.c.);
- il rilascio di autorizzazioni all'organo amministrativo per il compimento delle operazioni riservate alla competenza dell'assemblea in occasione della nomina; i soci amministratori non sono tenuti all'astensione dal voto;

b) la maggioranza del capitale sociale qualora le deliberazioni riguardino altri oggetti di competenza dell'assemblea non compresi nelle precedenti ipotesi.

Restano ferme le speciali maggioranze richieste dalla legge per particolari fattispecie (art. 34 Decreto Legislativo n. 5/2003, ed altre norme anche future).

AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 - L'assemblea dei soci determina di volta in volta se l'amministrazione della Società debba essere affidata:

a) ad un Amministratore Unico

b) ovvero, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, eletti nel rispetto della normativa di riferimento in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società a partecipazione pubblica.

Articolo 17 - Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina (applicandosi in tal caso l'articolo 2383 c.c., secondo comma) ovvero anche a tempo indeterminato e cioè sino a revoca o dimissioni.

Articolo 18 - Se per dimissioni o altre cause venisse a mancare nel corso dell'esercizio un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se per dimissioni o altre cause viene meno la maggioranza

degli amministratori nominati dall'assemblea, si ha decadenza dell'intero Consiglio.

Articolo 19 - La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20 - L'Amministratore Unico può deliberare e compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale.

E' riservata alla decisione dei soci la facoltà di autorizzare il compimento di altre operazioni (o categorie di atti).

Articolo 21 - Il Consiglio di Amministrazione (ove fosse nominato) può deliberare tutte le operazioni non previste nel secondo comma del presente articolo per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Sono riservate alla decisione dei soci le deliberazioni concernenti le seguenti operazioni: alienazione o affitto dell'azienda sociale, operazioni immobiliari, acquisto ed alienazione di partecipazioni in altre società, operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci (art. 2479, comma 2 n. 5 c.c.), assunzione di mutui o finanziamenti a medio e lungo termine, concessione di garanzie di qualunque genere, assunzione e licenziamento di dirigenti.

In occasione della nomina l'assemblea può riservare alla decisione dei soci di approvare il compimento di determinate altre operazioni (o categorie di atti).

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente. Esso può nominare un segretario anche al di fuori dei propri componenti.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove (purché in Italia), tutte le volte che il suo Presidente lo creda opportuno.

La convocazione può essere altresì effettuata dalla maggioranza degli amministratori, o da un Sindaco Effettivo.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato con lettera da spedirsi almeno 7 (sette) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore (ed a ciascun Sindaco Effettivo) e nei casi di urgenza con telegramma, telefax, o messaggio di posta elettronica, o di posta elettronica certificata, da spedirsi almeno due giorni prima al numero o indirizzo autorizzato dal destinatario. In mancanza di formale convocazione saranno valide le riunioni totalitarie.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori possono essere adottate mediante consultazione scritta o consenso scritto salvo opposizione da parte di uno o più amministratori.

La decisione si intende adottata se consegue il consenso ed

il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, espresso mediante sottoscrizione di un unico documento (ovvero di più documenti contenenti lo stesso testo di decisione), da trasmettere alla sede della società entro il termine fissato di volta in volta.

Tutti i documenti relativi alla formazione della volontà degli amministratori sono conservati presso la sede legale e trascritti nel Libro delle decisioni degli amministratori non appena scaduto il termine fissato.

Articolo 22 - Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti ai sensi dell'art. 2381 del Codice civile, determinando i limiti della delega e la remunerazione degli stessi, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. In tal caso la deliberazione potrà essere adottata solo con l'unanimità dei voti.

L'amministratore delegato è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla legge e riferisce con periodicità almeno semestrale al Consiglio di Amministrazione e (ove nominato) al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico, ai sensi dell'articolo 2381 quinto comma c.c.

Articolo 23 - Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare procuratori *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti; la nomina e la revoca dovrà essere deliberata ad unanimità di voti.

Articolo 24 - Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per il loro ufficio.

Compete all'assemblea la determinazione di una indennità per ciascun esercizio in misura fissa o variabile (secondo parametri da essa determinati), annuale o periodica, che rimarrà invariata fino a diversa deliberazione, nei limiti stabiliti dall'ordinamento.

Articolo 25 - La società può nominare il collegio sindacale o un Sindaco unico.

Qualora per delibera dell'assemblea venga nominato il Collegio Sindacale, esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a sensi dell'articolo 2477 c.c. e norme di rinvio, nel rispetto della normativa di riferimento in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società a partecipazione pubblica.

Esso svolge anche funzioni di controllo contabile qualora tutti i componenti siano iscritti nel registro dei revisori contabili. Qualora non ricorrano tali presupposti, ovvero se l'assemblea dei soci ritenga comunque di attribuire tali funzioni ad un revisore, avranno applicazione le norme di legge in materia di controllo contabile previste per le società per azioni.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo della durata del loro uffici-

cio, nel rispetto dei limiti previsti dall'ordinamento.

CONTROLLO ANALOGO

Articolo 26 - Partecipazione pubblica.

In considerazione dell'attività affidata alla Società e della sua rilevanza di pubblico interesse, il capitale sociale della Società stessa dovrà essere in ogni tempo in proprietà totalitaria di enti pubblici e/o società a totale capitale pubblico. Per partecipazione totalitaria si intende una partecipazione pari al 100% del capitale sociale.

E' inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote idoneo a far venir meno la totalità del capitale pubblico nei termini indicati ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento avvenuto in violazione della presente previsione.

La totalità del capitale pubblico deve essere assicurata anche in caso di aumento del capitale sociale.

Articolo 26 bis - Direzione politico-amministrativa.

Nell'ottica di assicurare l'effettiva sussistenza del cd. controllo analogo sulle attività svolte dalla società, gli enti pubblici soci - e, nel caso di CEM Ambiente S.p.A. e comunque di società a totale partecipazione pubblica, gli enti pubblici soci di queste ultime - esercitano - di concerto tra loro e nel rispetto delle forme e delle modalità previste dai rispettivi ordinamenti interni - la direzione politico-amministrativa della Società, definendone, gli obiettivi e le strategie gestionali tenuto conto del principio della sana gestione; a tali obiettivi e strategie gestionali saranno uniformati gli obiettivi strategici stabiliti dagli organi della Società, nel rispetto dell'autonomia decisionale di detto organo.

Art. 26 ter - Controllo politico-amministrativo.

Al fine di assicurare ai soci l'esercizio del controllo analogo posto quale preconditione per l'affidamento secondo la formula dell'*in house providing*, gli enti pubblici soci che si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo 26 bis esercitano in concerto tra loro - secondo modalità da definirsi conformi al proprio ordinamento ed anche mediante il Comitato per l'indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni - il controllo politico-amministrativo, con il compito di verificare il generale andamento della Società e lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione. Il controllo riguarda, in particolare, la gestione dei servizi svolti dalla Società, in relazione all'ambito territoriale d'azione del contratto di servizio, nel quale dovranno essere trasferite eventuali esigenze stabili di controllo che abbiano una rilevanza economica e quindi portata negoziale.

Art. 26 quater - Controllo dei soci.

Al fine di agevolare la direzione politico-amministrativa ed il controllo politico-amministrativo degli enti pubblici soci di cui al precedente art. 26 bis, il Presidente del Consiglio di Amministrazione mette a disposizione degli anzidetti enti pubblici soci l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione antecedentemente alla data di riunione di tale organo e, di norma entro 15 giorni, i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Ugualmente, le decisioni dell'Amministratore unico come formalizzate nel correlativo libro. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico mette inoltre a disposizione degli enti pubblici soci, se richiesti ed entro 15 giorni dalla richiesta, i verbali delle riunioni del Collegio Sindacale, nonché una relazione annuale sull'andamento delle attività sociali con particolare riferimento alla qualità ed alla quantità dei servizi resi ai cittadini nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi fissati. La predetta documentazione potrà essere utilizzata esclusivamente per le finalità indicate, con l'obbligo per gli enti pubblici soci di garantire la riservatezza delle informazioni acquisite anche ai fini della tutela della società e delle attività svolte dalla stessa.

L'ente pubblico socio di cui all'art. 26 bis che intende consultare, personalmente od avvalendosi dell'assistenza di professionisti, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione deve avanzare richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o all'Amministratore unico, che determina la data d'inizio della consultazione entro i quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. Il professionista che eventualmente assista l'ente pubblico socio richiedente è tenuto al segreto professionale. La consultazione può svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro degli uffici della Società, con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinario svolgimento dell'attività. I costi della consultazione sono a carico dell'ente pubblico socio richiedente.

I rapporti tra la Società e ciascuno dei soci sono altresì regolati dalle specifiche convenzioni per l'affidamento dei servizi e da tutta la correlata documentazione.

Art. 26-quinquies - Comitato per l'indirizzo ed il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni.

Il Comitato per l'indirizzo ed il controllo analogo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni in CEM Ambiente S.p.A., costituito e composto ai sensi dell'art. 21-bis dello Statuto di CEM Ambiente S.p.A., al fine di consentire il controllo analogo da parte degli Enti soci di CEM Ambiente S.p.A. sulla presente Società, esercita l'indirizzo strategico e il controllo analogo anche su CEM Servizi S.r.l. mediante:

a) L'esercizio delle funzioni di indirizzo strategico ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti pubblici soci di CEM Ambiente S.p.A.

b) la vigilanza sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, piani, priorità della società.

Al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo strategico proprie del Comitato, il Consiglio di amministrazione, o l'Amministratore unico, sottopongono a preventivo parere del Comitato, in rappresentanza di tutti gli Enti pubblici soci di CEM Ambiente S.p.A., gli atti relativamente a:

* Andamento economico-patrimoniale aziendale su base semestrale;

* Orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale e adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento per il perseguimento dell'oggetto sociale;

* Programmi di investimento per lo svolgimento dei servizi affidati e programmi di acquisto e alienazione di immobili e di diritti reali su immobili, ovvero implicanti la costituzione di garanzie sugli immobili;

* Programmi di partnership con soggetti pubblici e privati.

BILANCIO ANNUALE ED UTILI O PERDITE

Articolo 27 - Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvederà alla formazione del bilancio (previo inventario da compilarsi con criteri prudenziali e con osservanza delle norme di legge) e, se necessario, alla relazione sulla gestione contenente quanto disposto dall'articolo 2428 c.c. nonché le ragioni della eventuale dilazione nella convocazione dell'assemblea, consentita dall'articolo 12 del presente statuto.

Articolo 28 - Gli utili, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale (fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale) si ripartiranno tra i soci (in proporzione alle rispettive quote sociali) salvo che l'assemblea deliberi particolari accantonamenti o destinazioni.

Articolo 29 - Qualora dal bilancio emergano perdite e l'organo amministrativo convochi l'assemblea per la copertura mediante riduzione del capitale, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede della società, almeno otto giorni prima dell'assemblea della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore, se nominati. I soci hanno comunque diritto di ottenere dalla società, dalla data di convocazione e sino alla data fissata per l'assemblea, copia di detti documenti.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 - Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei Sindaci e del revisore (se nominato) per tutti i rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali (Libro Soci o Libro Assemblee nella parte in cui è trascritta la deliberazione di nomina) salvo che ciascun interessato abbia richiesto ed ottenuto rettifica per sopravvenuto cambiamento del domicilio.

Articolo 31 - Per quanto non disposto nel presente statuto si osserveranno le norme di legge vigenti in materia di società a responsabilità limitata. In difetto di disciplina si applicheranno le norme in tema di società per azioni, se compatibili.

F.TO MASSIMO PELTI

F.TO VITTORIO MEDA NOTAIO